

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Il ricorrente afferma che:

- nel maggio 2016 l'intermediario resistente ha acquisito parte dell'intermediario B, garantendo al personale le condizioni del conto corrente dedicato ai suoi dipendenti.
 - tuttavia, tali condizioni non sono state mai attuate comportando un tasso fisso dello 0,025%;
 - l'intermediario adito risponde che i dipendenti dell'intermediario B non hanno optato per le nuove convenzioni e nega pertanto il ricalcolo;
 - pertanto, ravvisa la violazione art. 118 TUB e delle norme di trasparenza bancaria per variazione del solo tasso avere;
 - la mancata applicazione del corretto tasso, a seguito mancata verifica della corrispondenza dei tassi e quanto poi applicato nei c/c, ha causato un danno economico al ricorrente e un ingiusto profitto all'intermediario che continua a porre in essere un comportamento speculativo;
 - è palese la disparità di trattamento attuata tra dipendenti dell'intermediario adito e quelli dell'intermediario B, disattendendo l'impegno assunto nel 2016;
- Parte ricorrente chiede pertanto il ricalcolo degli interessi attivi sulle giacenze in conto corrente. Costitutosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia dell'ABF, in quanto la controversia atterrebbe alla pretesa applicazione di un tasso differente, a seguito di una cessione di ramo di azienda. L'intermediario ha eccepito nel merito che:

- la circolare richiamata prevedeva per i conti già in essere, la facoltà di mantenere le relative condizioni che prevedevano come tasso creditore lo 0,025%. Tale modifica era stata disposta unilateralmente nel 2013 dall'allora datore di lavoro intermediario B per limitare gli effetti della caduta dei tassi in un periodo nel quale l'applicazione del parametro previsto avrebbe restituito un tasso creditore pari allo 0,00%.
 - considerato che le modifiche apportate erano favorevoli ai correntisti le stesse erano valide e non si applicava la previsione di inefficacia di cui all'art. 118, terzo comma, TUB.
 - l'intermediario adito aveva inoltre concesso la possibilità di richiedere l'applicazione alle condizioni previste per il personale dell'intermediario B.
 - ciò è avvenuto per i nuovi rapporti e, per i rapporti in essere, a seguito di specifica richiesta.
 - il comportamento della banca è stato quindi legittimo e il danno lamentato è frutto esclusivamente di una scelta consapevole del ricorrente, che non si è fatto parte diligente richiedendo la variazione delle condizioni applicate;
 - in particolare, finché i tassi sono rimasti bassi, ha ritenuto di mantenere le condizioni in essere che garantivano comunque un minimo rendimento oltre ad altri benefici quali, ad esempio, la gratuità dei prelievi con carta di debito presso qualsiasi ATM indipendentemente dalla Banca di appartenenza.
- Con le repliche parte ricorrente afferma che:
- per quanto attiene alla presunta incompetenza fa presente che trattasi di rapporto tra cliente e Istituto di Credito e la richiesta nasce dalla mancata applicazione di un tasso previsto da un documento ufficiale, con tassi uniformati per tutti i dipendenti dei vari Istituti del gruppo bancario.
 - l'intermediario avrebbe dovuto verificare le condizioni previste dalla circolare vigente alla data del trasferimento dei conti allo stesso Istituto e la reale parametrizzazione procedurale che avrebbe dovuto determinare il corretto tasso attivo.
 - la disparità di trattamento è emersa soltanto nell'ultimo semestre 2022 da un confronto degli estratti conto tra colleghi, ma nessuno poteva disporre di informazioni ufficiali in merito alla parametrizzazione e quindi ai tassi finali delle due diverse convenzioni.
 - a tale data è quindi necessario ricondurre i termini della competenza temporale; ricorda inoltre l'incipit della circolare in cui si afferma che al personale ex e in essere dell'intermediario B si applicano le stesse condizioni del personale dell'intermediario resistente, sancito in precedenza dalla lettera del Direttore Generale di cui si fa menzione nel comunicato sindacale del 18 luglio 2016.
 - in assenza di una chiara informativa sulle condizioni applicate alle due diverse convenzioni, tale comunicazione ha contribuito a trarre in inganno i dipendenti dell'intermediario B.
 - non comprende per quale motivo venga mantenuta in essere tale convenzione nonostante le varie richieste di adeguamento presentate fin dal gennaio 2023 e non si sia ancora provveduto a fornire ai dipendenti dei due Istituti adeguata informativa in merito.
 - per quanto riguarda la richiesta di decorrenza della modifica contrattuale dal 2013 o da data successiva non coperta da prescrizione ordinaria con detrazione dalle somme eventualmente risultate a credito del ricorrente degli interessi a credito riconosciuti fino al 2022, ravvisa nella stessa un comportamento ritorsivo che lede i principi di correttezza.
- Con le controrepliche l'Intermediario ha rilevato che:
- in merito alla competenza dell'ABF, si tratta della richiesta di applicazione di condizioni che nasce dalla cessione di un rapporto di lavoro che richiede l'indagine su tale cessione e su documenti interni, quali circolari e lettere al personale, che sono documenti interni;
 - il riferimento all'art. 118, comma 4 del Tub è inconferente trattandosi di modifica unilaterale favorevole al cliente. Non era prevista alcuna verifica dei tassi in essere che non era sindacabile dalla cessionaria che si era impegnata a mantenere le condizioni in essere per i rapporti vigenti con facoltà, per i dipendenti, di chiedere l'applicazione delle condizioni riconosciute ai dipendenti dell'intermediario;
 - quanto al fatto che la disparità di trattamento sia emersa solo nel 2022, gli estratti conto periodici riportavano le condizioni applicate e le lamentate difformità certo non potevano sfuggire, tenuto conto che si tratta di persone che hanno lavorato in banca.

- la richiesta di scorporo degli interessi ante 2022, lungi dall'avere alcuno scopo punitivo, costituisce naturale conseguenza di una eventuale, denegata, nullità della modifica del 2013.

DIRITTO

Parte ricorrente, in qualità di dipendente di una banca (intermediario B) che è stata poi acquisita tramite cessione di ramo d'azienda dall'intermediario resistente, chiede il ricalcolo degli interessi creditor maturati dal secondo semestre 2022 e fino al 31 gennaio 2023 sul proprio conto corrente.

Le condizioni di cui il ricorrente chiede l'applicazione sono illustrate in una Circolare dell'intermediario resistente che disponeva che al personale dell'intermediario B venisse consentito:

- di beneficiare delle agevolazioni accordate ai dipendenti dell'intermediario resistente in materia, tra l'altro, di conti correnti, presentando apposito modulo di richiesta e canalizzando lo stipendio sul conto aperto presso la convenuta;
- di mantenere i conti già in essere presso l'intermediario B, con le relative condizioni.

Ebbene nella fattispecie va dichiarata l'incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Invero, ai sensi delle Disposizioni ABF citate Sezione I, par.4 e dell'art. 1, lett. b) della Deliberazione 29/07/08 CICR n. 275 ss.mm.ii., "All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari". Tale formulazione, per costante orientamento dei Collegi, esclude la competenza dell'ABF in ordine a controversie che investano in via pregiudiziale altri e diversi oggetti (ex plurimis, Collegio Napoli, 7060/2022; Collegio Bologna, 9644/2018; Collegio Roma, 1222/2010).

Nel caso di specie, a giudizio di questo Collegio, la controversia non concerne tanto i servizi bancari, quanto l'applicabilità al ricorrente delle agevolazioni economiche di cui alla Circolare interna dell'intermediario, la cui cognizione certamente non rientra nella competenza per materia di questo Collegio (nello stesso senso, in una fattispecie analoga, Collegio Roma, 1222/2010).

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE